

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non è già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente sia venuto a conoscenza.

Il Dlgs. n. 87 del 14 giugno 2024, emanato in attuazione dell'art. 20 della L.111 del 09/08/2023, ha apportato modifiche anche al ravvedimento operoso, l'istituto che consente ai contribuenti di correggere errori o omissioni nei pagamenti di tasse e imposte in ritardo, senza subire le sanzioni piene.

Il contribuente che ha commesso una violazione dopo il 1/09/2024 e vuole usufruire del ravvedimento operoso, dovrà applicare la nuova misura sanzionatoria e le conseguenti nuove riduzioni previste dall'art. 13 del Dlgs. n. 472/1997.

Se il contribuente vuole sanare un omesso versamento la cui scadenza era anteriore al 1 settembre 2024 (esempio acconto Imu 2024), il ravvedimento operoso dovrà essere calcolato con le norme in vigore fino al 30/08/2024.

Le nuove misure del ravvedimento si applicano pertanto alle violazioni commesse dal 1/09/2024

Di seguito la tabella riepilogativa:

Termini ravvedimento	Misura sanzione fino al 31/08/2024	Misura sanzione dal 01/09/2024
dal primo giorno di ritardo fino al 14° giorno (Ravv. Sprint)	0,1% per ogni giorno di ritardo	0,083% per ogni giorno di ritardo
dal 15° giorno e fino al 30° (Ravv. Breve) (1/10 del minimo in caso di mancato pagamento del tributo entro 30 giorni a cui si applica l'ulteriore riduzione del 50%) lett a) art. 13 D.Lgs. 472/1997	1,50%	1,25%
dal 31° giorno ed entro 90 giorni a cui si applica l'ulteriore riduzione del 50% (Ravv. Intermedio) - 1/9 del minimo (lett a-bis) art. 13 D.Lgs. 472/1997)	1,67%	1,39%
dal 91° giorno ed entro il termine di presentazione della dichiarazione – (1/8 del minimo lett b) art. 13 D.Lgs. 472/1997)	3,75%	3,125%
Oltre l'anno ma entro due anni (1/7 del minimo lett b.bis) art. 13 D.lgs 472/1997)	4,29%	3,57% Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore.
Oltre due anni (1/6 del minimo lett b-ter art. 13 D.Lgs. 472/1997)	5,00%	